

CIRCOLARE N. 34/E



Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Roma, 04 aprile 2008

OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di compilazione del 730/2008 e assistenza fiscale presentati dalla Consulta nazionale dei Caf e ulteriori chiarimenti

(omissis)

11. Detrazione d'imposta del 55% per spese di riqualificazione energetica di edifici

11.1 Bonifico intestato a un solo interessato

D Nel caso in cui nella realizzazione dell'intervento siano coinvolti più soggetti aventi diritto alla detrazione, ad esempio due coniugi, e non vi sia coincidenza tra i nominativi indicati nella scheda informativa inviata all'ENEA e l'intestazione dei documenti di spesa (fattura e bonifico) chi può fruire del beneficio?

Tra gli adempimenti richiesti per poter beneficiare della detrazione d'imposta del 55 per cento delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica è previsto, tra l'altro, l'invio all'ENEA della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, e il pagamento della spesa mediante bonifico.

R In merito alle modalità di ripartizione della spesa tra più soggetti aventi diritto alla detrazione, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra i nominativi riportati sulla scheda informative e quelli riportati sulla fattura o sul bonifico, si ritiene che possano tornare utili le indicazioni già fornite in relazione tali aspetti per quanto concerne la detrazione del 36 per cento, posto che, ai fini in esame, si può equiparare la scheda informativa da trasmettere all'Enea alla comunicazione di inizio lavori da trasmettere al centro operativo di Pescara.

Può tornare utile, ad esempio quanto chiarito con circolare n. 15 del 2005, la quale, riprendendo precedenti pronunce, ha precisato che nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull'intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima. La medesima circolare ha altresì chiarito che, nell'ipotesi in cui un coniuge abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori e il pagamento mediante bonifico mentre la fattura è intestata all'altro coniuge, il coniuge che ha sostenuto le spese può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura.

Con riferimento alla detrazione del 55 per cento, si può, pertanto, ritenere che qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l'intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura.

11.2 Soggetti conviventi

D A quale data deve essere soddisfatta la condizione di soggetto convivente per poter beneficiare della detrazione d'imposta?

R I familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione d'imposta a condizione che il requisito della convivenza abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico. Ciò premesso, al fine di usufruire del beneficio della detrazione si richiede che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori.

12. Detrazione del 20% per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità

12.1 Limite della spesa

D Nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione si afferma che gli importi da indicare nelle caselle 3 e 4 del rigo 37, per quanto concerne le spese sostenute per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità, non possono essere superiori a 7.500 euro, in quanto la detrazione massima consentita è pari a 1.500 euro. In realtà, gli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 stabiliscono che la detrazione del 20 per cento si applica sulla spesa massima ammissibile, come indicata, rispettivamente, nelle tabelle 1 e 2 del medesimo decreto. Si chiede di conoscere se, ai fini del riconoscimento della corretta detrazione, bisogna tener conto degli importi massimi di cui alle predette tabelle 1 e 2, indipendentemente dal costo risultante dalla fattura di acquisto.

R Il decreto interministeriale 19 febbraio 2007, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro per lo Sviluppo economico, concernente Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indica limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi. Il provvedimento interministeriale stabilisce, espressamente, che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore ad elevata efficienza o del variatore di velocità sia superiore ai valori riportati nelle rispettive tabelle 1 e 2 (previste rispettivamente dagli articoli 3 e 6 del decreto stesso), l'aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata nelle tabelle medesime.

In considerazione della chiara formulazione delle disposizioni interministeriali, si ritiene che le istruzioni ai modelli di dichiarazione debbano ritenersi integrate dalle indicazioni recate dalle richiamate tabelle.